

CASSAZIONE
SEZ. I CIVILE
2 DICEMBRE 1993
N. 11953

PRESIDENTE: ROSSI
RELATORE: ROCCHI
PARTI: TECNODID S.R.L.
(*Avv. Chiaromonte*)
SELVA
(*Avv. Spagnuolo*)

Diritto d'autore e concorrenza sleale • Stampa periodica • Requisiti dell'opera dell'ingegno di carattere creativo • Sussistenza • Fattispecie: acquisizione ed elaborazione di un'ordinanza ministeriale

l'elaborazione esplicativa pubblicata da una rivista concorrente integra gli estremi della violazione del diritto d'autore e/o della concorrenza sleale.

La riproduzione di una circolare ministeriale nella forma del-

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto notificato il 30 giugno 1982 la s.r.l. Tecnodid conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Salerno il periodico « Tutti i concorsi », in persona del direttore responsabile Silvia Selva. Premesso che, sin dal 1974, essa pubblicava un periodico specializzato in informazioni per le scuole secondarie ed elementari, denominato « Notizie della Scuola », la società attrice esponeva che, venuta a conoscenza di una importante ordinanza emessa l'8 aprile 1982 dal Ministro della Pubblica Istruzione per il conferimento di nuove nomine del personale docente, essa aveva approntato un numero speciale del suddetto periodico, entro otto giorni dalla emissione dell'ordinanza ministeriale. Senonché, dopo soli tre o quattro giorni dalla pubblicazione di tale numero speciale, era comparso in edicola anche un numero straordinario di « Tutti i concorsi », dedicato alla predetta ordinanza. In pratica, la direzione di quest'ultimo periodico aveva fotocopiato e riprodotto, con il sistema di stampa detto « anastatico », il testo dell'analogo numero di « Notizie della Scuola », non solo nella parte contenente la trascrizione dell'ordinanza ministeriale, ma anche in quella contenente il commento e le note di accompagnamento, frutto esclusivo del lavoro della redazione del periodico fotocopiato.

Tale comportamento della direzione del periodico concorrente costituiva, secondo la società attrice, un illecito sia sotto il profilo della concorrenza sleale (artt. 2598 ss. cod. civ.) sia sotto quello — più specifico — della violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Per le ragioni innanzi esposte la Tecnodid chiedeva la condanna della sig.ra Silvia Selva, quale direttrice responsabile del periodico « Tutti i concorsi », al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa o da liquidarsi secondo equità, nonché alla pubblicazione dell'emananda sentenza ed al pagamento delle spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio, la convenuta sosteneva l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

Istruita la causa, il Tribunale adito, con sentenza del 1° dicembre 1987, condannava il periodico convenuto al pagamento, in favore della società attrice, a titolo di risarcimento del danno, della somma di L. 4.000.000, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese del giudizio.

Questa pronuncia veniva, però, riformata dalla Corte d'Appello di Salerno che, con sentenza in data 28 agosto 1989, in accoglimento dell'appello proposto dalla Selva nella indicata qualità, rigettava la domanda della Tecnodid e condannava la medesima al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Premessa la distinzione tra la tutela contro gli atti di concorrenza sleale e quella scaturente dalla legge n. 633/1941, la Corte d'Appello riteneva che la fotocopiatura della pubblicazione della società attrice poteva essere fatta da chiunque sulla base dei documenti ufficiali; che il comportamento addebitato alla convenuta non era idoneo a sottrarre lettori al periodico « Notizie della Scuola »; che non vi era neppure la prova che la pubblicazione del numero speciale di quest'ultimo periodico fosse avvenuta prima di quella del periodico della convenuta. Escludeva, in definitiva, la sussistenza degli estremi della concorrenza sleale nell'attività della Selva; ed escludeva del pari l'asserita violazione della legge n. 633/1941, disconoscendo nella pubblicazione dell'attrice i requisiti che caratterizzano le opere dell'ingegno di natura creativa.

Per la Cassazione della suindicata sentenza la s.r.l. Tecnodid ha proposto ricorso a questa Corte affidato a quattro motivi di censura ed illustrato con memoria.

La Selva ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Con il primo mezzo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e vizi della motivazione su punto decisivo, censura l'impugnata sentenza per avere escluso « ogni scorrettezza del periodico convenuto ed ogni danno per il periodico attore » in base all'apodittica affermazione che « certamente » i redattori di « Notizie della Scuola » avevano a loro volta copiato il testo dell'ordinanza ministeriale della *Gazzetta Ufficiale* e dal *Bollettino ministeriale*, senza previamente accertare se, nel breve intervallo di tempo tra la data di emanazione dell'ordinanza (8 aprile 1982) e quella della pubblicazione del numero speciale di detto periodico (16 aprile 1982), il provvedimento fosse stato effettivamente pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* o sul *Bollettino ministeriale*, se questi fossero pervenuti al pubblico o se vi fosse il tempo materiale per preparare e stampare il fascicolo straordinario.

Rileva ancora la ricorrente come la Corte di Merito abbia totalmente omesso di motivare circa l'asserita mancanza di certezza « che la... fotocopiatura possa essere stata materialmente possibile »; e sottolinea il palese contrasto di tale asserzione con le considerazioni mediante le quali la stessa Corte, al fine di negare all'attrice la richiesta tutela di cui alla legge sul diritto d'autore, finisce con l'ammettere che la convenuta aveva riprodotto gli elaborati della Tecnodid.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 1, 2, 3 e 101 della legge 22 aprile 1941, n. 633 nonché dell'art. 2598, n. 3 cod. civ., osservando che erroneamente i Giudici d'Appello hanno escluso la tutelabilità dell'opera della redazione di « Notizie della Scuola » ai sensi della citata legge n. 633/1941 (art. 101), pur riconoscendo che essa costituiva frutto del lavoro di rielaborazione e commento dell'ordinanza ministeriale. In ogni caso — aggiunge la Tecnodid — la domanda non poteva non essere accolta quanto meno « sotto il profilo generalissimo » della concorrenza sleale, ai sensi dell'« invocata norma » di cui all'art. 2598, n. 3 cod. civ.

Con il terzo mezzo la ricorrente lamenta difetto di motivazione circa la ritenuta inapplicabilità della disposizione di legge da ultimo richiamata.

Con il quarto motivo, infine, si censura, per insufficienza e contraddittorietà della motivazione, l'assunto secondo cui « l'asserita fotocopiatura » (da parte di « Tutti i concorsi ») « ben difficilmente avrebbe potuto

servire ad uno dei periodici per sottrarre lettori, e quindi copie vendute, all'altro ».

Le doglianze sopra riferite, che per la loro connessione è opportuno esaminare congiuntamente, appaiono sostanzialmente fondate e meritano accoglimento.

È opportuno premettere che — come risulta dalla impugnata sentenza — la società attrice aveva denunciato la illiceità del « comportamento della direzione del periodico concorrente... sia sotto il profilo della concorrenza sleale di cui agli artt. 2598 ss. cod. civ. sia sotto quello, più specifico, della legge 22 aprile 1941, n. 633 » (v. pp. 4 e 6-7). Il Tribunale di Salerno aveva ritenuto sussistenti « entrambe le lamentate violazioni »; la Corte d'Appello è andata, invece, in contrario avviso, escludendole entrambe, sulla base di un ragionamento che non appare giuridicamente corretto e che presenta evidenti vizi di illogicità e di contraddittorietà.

Poiché si versa, nella specie, in materia di stampa periodica, l'indagine dei Giudici del merito si sarebbe dovuta essenzialmente concentrare sulla dedotta violazione della legge sul diritto di autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), la quale protegge « come opere originali » « le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso politico ed artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali... » (art. 2); e che contiene inoltre, al titolo II, « disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto di autore », tra le quali assumono rilievo, ai fini della decisione della presente controversia, quelle del capo VIII (« divieto di taluni atti di concorrenza sleale »), ed in particolare la norma dell'art. 101, comma 1, che dichiara « lecita » la riproduzione di informazioni e notizie, « purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte ».

Come questa Corte ha puntualizzato in una recente pronuncia (Cass. n. 5346/1993), la previsione normativa da ultimo richiamata (art. 101) ha ad oggetto « una particolare forma di concorrenza sleale ai danni di agenzie giornalistiche o di informazioni ovvero di giornali o altri periodici, consistente nella indebita riproduzione di informazioni e notizie fatta « con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica »: espressione questa che innegabilmente costituisce una specificazione di quei « mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale », ai quali si richiama più genericamente l'art. 2598 cod. civ. e che è, pertanto, sufficiente a dare la dimostrazione del rapporto di specialità intercorrente tra le due norme e, con ciò stesso, dell'identico fondamento sul quale entrambe poggiano ».

I primi Giudici avevano valutato il comportamento della convenuta avendo soprattutto riguardo alla citata legge n. 633/1941 e ritenendo che la pubblicazione del numero speciale di « Notizie della scuola » costituisse « opera dell'ingegno », come tale tutelata dalla legge stessa, poiché non si limitava alla mera riproduzione del testo dell'ordinanza ministeriale e dei relativi allegati, ma comprendeva anche « una parte esplicativa... costituita da note, scadenziario, tabelle, schemi di ricorso ecc. », nella quale era ravvisabile una « rielaborazione originale di atti amministrativi e norme ». Ha soggiunto, poi, il Tribunale essere indubitabile che « il fatto di mettere in commercio copie anastatiche di un'opera stampata da altra impresa, costituendo quanto meno illecito sfruttamento dell'altrui organiz-

zazione produttiva, sia considerato universalmente riprovevole nell'ambito dell'editoria e, quindi, vada valutato come atto di scorrettezza professionale, idoneo a danneggiare l'altrui azienda ».

La Corte d'Appello riconosce « astrattamente esatte... tali argomentazioni », ma esclude innanzi tutto (pur se ne tratta nella parte finale della sentenza) che il « lavoro redazionale » della Tecnodid possa qualificarsi come « opera dell'ingegno di carattere creativo tutelata dalla legge n. 633/1941 », osservando che tale « lavoro » « si riduce a ben poco », trattandosi di « annotazioni non dotate di una loro precisa originalità »; e ciò in quanto, « escludendo le brevi note esplicative inserite in calce ai singoli articoli dell'ordinanza, che certamente facevano parte del testo della stessa... », restava « solo l'indicazione del tipo di scuola in cui sono impartiti alcuni degli insegnamenti riportati nell'allegato 3 dell'ordinanza, una succinta tabella delle abilitazioni valide per l'inclusione nelle graduatorie degli abilitati ed uno schema di ricorso di opposizione al Provveditore agli Studi... con annesse tabelle dei punteggi da attribuire al candidato in base al voto di laurea, di diploma o di specializzazione ».

È evidente la quasi totale coincidenza tra l'accertamento del Tribunale e quello della Corte d'Appello in ordine al contenuto complessivo della pubblicazione della società ricorrente; la Corte ritiene tuttavia non riconducibile nell'ambito della tutela di cui alla legge n. 633/1941 l'« opera redazionale » della Tecnodid, perché, a suo avviso, « la semplicità di tali annotazioni o schemi, che qualsiasi persona avente esperienza nella materia era in grado di elaborare e che comunque fanno parte di quel bagaglio tecnico di cui sono dotati tanti operatori del settore », non consentiva di attribuire alla pubblicazione stessa il carattere di creatività e di originalità che debbono contraddistinguere le « opere dell'ingegno ».

Come si è accennato, il Collegio ravvisa in tali considerazioni errori di diritto e vizi logici che inficiano irrimediabilmente le conclusioni raggiunte dalla Corte di Merito ed impongono l'annullamento della sentenza impugnata.

Della Corte non si è, invero, uniformata — quanto alla nozione ed ai requisiti dell'« opera dell'ingegno di carattere creativo », che trova protezione nella legge sul diritto di autore — ai criteri elaborati della giurisprudenza e condivisi dalla dottrina, secondo i quali « il concetto giuridico della creatività, al quale si riferisce l'art. 1 (di detta legge), non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma rappresenta la personale ed individualizzata espressione di un'oggettività appartenente esemplificativamente alle ontologie razionali della scienza, letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia... » (Cass. n. 4625/1977). « Condizione per aversi opera protetta dal diritto di autore » — si è puntualizzato in altra pronuncia — è la presenza di un atto creativo, seppur minimo, manifestato in forma concreta, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore e appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge n. 633/1941 » (Cass. n. 175/1969).

Non diverso concetto risulta espresso nella relazione che accompagnava il progetto della legge sopra menzionata, nella quale si sottolinea l'esigenza che « l'opera abbia un merito, sia pure modesto, perché altrimenti non avrebbe il valore creativo che giustifica la protezione e che dà all'opera la necessaria originalità ».

Il carattere di creatività coincide, in sostanza, con quello di originalità rispetto ad opere precedenti e non può essere, quindi, escluso sol perché

l'opera sia composta da idee e nozioni « semplici », comprese nel patrimonio intellettuale di persone « aventi esperienza nella materia », tanto più che — come autorevole dottrina ha precisato — oggetto della protezione del diritto di autore non è l'idea o il contenuto intrinseco dell'opera, ma la rappresentazione formale ed originale in cui essa si realizza, ai fini della comunicazione ai terzi.

Non è poi superfluo ricordare che le opere espresse con il mezzo della parola « appartengono alla letteratura » (secondo il dettato dell'art. 1 della legge n. 633/1941) non solo quando siano opere « letterarie » in senso stretto (poesia, narrativa, saggistica ecc.), ma anche quando la parola venga utilizzata per esprimere e comunicare dati informativi di vario genere elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall'autore.

Alla luce dei suesposti principi non appaiono conformi a diritto i parametri in base ai quali la Corte salernitana, pur riconoscendo espressamente nell'opera redazionale della Tecnodid il risultato di un'attività di acquisizione, elaborazione e commento dell'ordinanza ministeriale nonché di predisposizione di tabelle per il calcolo dei punteggi e di schemi per la redazione dei ricorsi, ne ha poi escluso la tutelabilità ai sensi della legge sul diritto di autore in base alla considerazione — giuridicamente irrilevante — della « semplicità » e del modesto valore intrinseco di detta opera.

Peraltro, tale soluzione non esimeva i Giudici d'Appello dall'obbligo di verificare se il comportamento addebitato alla convenuta concretasse quanto meno un atto di concorrenza sleale riconducibile alla specifica previsione di cui all'art. 101 della legge n. 633/1941, come il Tribunale aveva, in subordine, motivatamente ritenuto. Ma nella sentenza impugnata manca del tutto l'esame, sotto questo profilo, della fondatezza della domanda della società attrice; e manca perfino la menzione di detta norma, sia pur solo per escluderne eventualmente l'applicabilità al caso di specie. Il che costituisce errore di diritto, avuto riguardo alla già rilevata natura « speciale » del citato art. 101, in materia di concorrenza sleale « giornalistica », rispetto alla generale fattispecie di cui all'art. 2598, n. 3 cod. civ.

La Corte di Merito ha, invece, ritenuto di esaminare la questione sotto il profilo della (pur prospettata) violazione della disposizione codicistica e ne ha escluso la sussistenza con una motivazione sotto vari aspetti censurabile.

La sentenza, dopo avere contraddittoriamente affermato che « il contenuto delle due pubblicazioni » (quella di « Notizie della scuola » e quella di « Tutti i concorsi ») « era costituito quasi esclusivamente dal testo dell'ordinanza ministeriale e dai relativi, numerosi allegati » (così trascurando o irragionevolmente sottovalutando la parte dedicata alla rielaborazione, al commento ed alla predisposizione di elenchi, tabelle, schemi di ricorso ecc.), rileva in termini assolutamente apodittici che « certamente anche i redattori del periodico « Notizie della scuola » avevano a loro volta copiato dalla *Gazzetta Ufficiale* o dal *Bollettino ministeriale* », senza darsi carico di indicare le fonti di tale « certezza » e di verificare se, nel breve arco di tempo intercorso tra la data di emissione dell'ordinanza (8 aprile 1982) e quella di pubblicazione del numero speciale di detto periodico (16 aprile 1982), il testo dell'ordinanza e degli allegati fosse stato effettivamente reso pubblico attraverso la *Gazzetta Ufficiale* o il *Bollettino ministeriale* ovvero se l'acquisizione di questo materiale « ufficiale », in anticipo

rispetto alla sua pubblicazione, costituisse il risultato dell'impegno e dell'organizzazione del personale della Tecnodid, come la ricorrente sostiene (anche sulla scorta di documenti che non possono, però, essere esaminati perché prodotti in sede di legittimità in violazione dell'art. 372 cod. proc. civ.).

La sentenza sconfinava poi nell'assurdo, per violazione dei più elementari principi della logica e delle nozioni di comune esperienza, quando sostiene che, « anche ammettendo che i redattori di « Tutti i concorsi » abbiano copiato l'ordinanza e gli allegati dall'altro periodico, anziché dalla pubblicazione ufficiale, il fatto non avrebbe integrato alcuna scorrettezza professionale e soprattutto non sarebbe stato idoneo a danneggiare l'altra impresa, posto che la copiatura del documento poteva essere fatta indifferentemente sia dal documento ufficiale che l'aveva portato a conoscenza della collettività, sia dai periodici che ne avevano curato per primi la riproduzione e diffusione, senza che in questa seconda ipotesi vi fosse un apprezzabile vantaggio per i redattori del periodico appellante ». È fin troppo evidente che la Corte di Salerno continua a dare per « certa » una circostanza che richiedeva invece adeguata dimostrazione (ossia la già intervenuta pubblicazione dell'ordinanza e degli allegati su « documenti ufficiali ») ed omette, soprattutto, di considerare che la società attrice lamentava non solo e non tanto la fotocopiatura del testo del « documento » ministeriale, quanto — e principalmente — il fatto che la convenuta avesse eseguito e messo di rielaborazione, annotazione e commento, curata dalla redazione di « Notizie della scuola » ed illecitamente « sfruttata », secondo l'assunto dell'attrice, dall'altro periodico per approntare e pubblicare a sua volta un numero speciale dedicato alla medesima materia.

In tale situazione l'asserita esclusione di « un apprezzabile vantaggio » per la convenuta e perfino della idoneità del comportamento della medesima « a danneggiare l'altra impresa » costituisce — come già si è detto — affermazione assolutamente insostenibile sia sul piano della logica e del comune buon senso che sotto il profilo giuridico. Non è, infatti, seriamente contestabile che l'utilizzazione integrale e consapevole dell'opera realizzata dal periodico concorrente consente una economia di tempo, di lavoro, di studio e di spesa ed offre la possibilità di immettere sul mercato la pubblicazione in tempi assai più brevi di quelli che avrebbero richiesto l'acquisizione del materiale, la sua autonoma elaborazione, la composizione e la stampa del numero speciale, destinato alla stessa categoria di utenti e, per ciò stesso, fonte potenziale di danno per il periodico pubblicato per primo, cui viene inevitabilmente sottratto un certo numero di acquirenti. Né va dimenticato, in punto di diritto, che un comportamento simile (e sicuramente meno grave) è già stato considerato da questa Corte atto di concorrenza sleale in materia giornalistica e fonte della relativa responsabilità (cfr., in motivazione, Cass. n. 5346/1993 cit.).

A tutto ciò la Corte di Salerno non ha attribuito alcuna rilevanza, diffondendosi invece, del tutto superflualmente, in considerazioni inconfidenti ed inidonee a sorreggere la soluzione accolta (come quelle relative alla pari notorietà e diffusione ed alla non confondibilità dei due periodici per diversità del formato e della veste editoriale).

Merita, infine, censura l'affermazione che conclude il ragionamento della Corte d'Appello sul punto in questione, secondo la quale non vi sarebbe « neppure la certezza che la asserita fotocopiatura possa essere stata materialmente possibile », non avendo la Tecnodid « fornito la prova della

data di messa in vendita » del periodico della convenuta: « se i due periodici fossero stati posti in vendita quasi contestualmente » — si legge nella sentenza (p. 10) — « ai redattori di « Tutti i concorsi » non sarebbe stato materialmente possibile copiare il testo dell'altra pubblicazione ».

Non è dato, invero, conoscere — né lo spiega la sentenza — se la convenuta abbia impostato la propria difesa, nel giudizio di primo grado, sulla radicale negazione del fatto (fotocopiatura integrale della pubblicazione della società attrice) denunciato da quest'ultima e posto a fondamento delle pretese dedotte in giudizio. Ma, a prescindere da tale rilievo, non sembra essersi avveduta la Corte salernitana dell'insanabile contraddizione esistente tra il « dubbio », come innanzi espresso, circa la possibilità di eseguire copie anastatiche del periodico della Tecnodid ed altre argomentazioni precedenti e successive che, escludendo la tutelabilità dell'opera dell'attrice ai sensi della legge n. 633/1941 nonché la configurabilità, nel comportamento della convenuta, degli estremi della concorrenza sleale, necessariamente presuppongono la sussistenza del fatto materiale di cui la Corte inopinatamente mostra di dubitare.

L'irrazionalità e la contraddittorietà dell'assunto in esame emergono, infine, con assoluta evidenza dalla considerazione che i Giudici d'Appello non hanno in alcun modo confutato, ma hanno al contrario riportato nella loro sentenza, come pacifiche acquisizioni probatorie, gli elementi di fatto in base ai quali il Tribunale aveva ritenuto che « l'edizione straordinaria di « Tutti i concorsi » risultava essere *ictu oculi* il risultato della fotocopiatura di « Notizie della scuola » del 16 aprile 1982, essendo identici i caratteri della stampa, uguale l'impaginazione dei periodi e identico il contenuto del testo anche per la parte esplicativa dell'ordinanza, costituita da note, scadenario, tabelle, schemi di ricorsi ecc. ».

Alla stregua di questi non contestati accertamenti il dubbio prospettato dalla Corte di Merito è palesemente pretestuoso; né si comprende quali altre prove l'attrice avrebbe dovuto fornire in ordine ad un fatto oggettivamente evidente.

Per le ragioni fin qui svolte l'impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte d'Appello di Salerno, che riesaminerà la controversia sotto tutti i profili innanzi considerati, uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi formulati in ordine alla motivazione della sentenza stessa.

Al Giudice di rinvio viene anche rimessa la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. — la Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Salerno, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

La sentenza in commento conferma un orientamento giurisprudenziale — riscontrabile anche in ordinamenti diversi da quello italiano — che tutela le opere risultanti dall'elaborazione e coordinamento di elementi, in sé considerati, non nuovi e originali, purché la coordinazione e/o la disposizione del testo sia stata attuata in modo origi-

nale, v., anche per ulteriori riferimenti alla dottrina e alla giurisprudenza italiana e straniera, A. ZOPPINI, *Itinerari americani ed europei nella tutela delle compilazioni: dagli annuari alle banche dati*, in questa *Rivista*, 1992, p. 120 ss.

Nel caso di specie, pur essendo la circolare ministeriale insuscettibile di autonoma tutela, il dato dell'originalità è stato ravvisato nel fatto che il primo editore avesse predisposto per facilitare la consultazione del testo una (per quanto elementare) « parte esplicativa costituita da note, scadenze, tabelle, schemi di ricorso ecc. ». V. per un significativo precedente Cass. 14 dicembre 1959, n. 3544, in *Foro it.*, 1960, I, c. 54 ss., con nota adesiva di A. MUSATTI (e ID., *Ancora sulle massime di giurisprudenza*, *ivi*, IV, c. 210 ss., con *Postilla* di A. TORRENTE; in *Giur. civ.*, 1960, I, p. 243, con nota critica di M. FABIANI) in cui la Suprema Corte riconosce un autonomo diritto all'editore di un repertorio di giurisprudenza sulle modalità di compilazione dello stesso; per un apprezzamento critico di questo caso, e per una più generale valutazione della problematica, v. M. SANTILLI, *Il diritto d'autore nella società dell'informazione*, Milano, 1988, *passim* e part. p. 193, testo e nt. 169. Cfr. anche Pret. Roma 14 dicembre 1989, in questa *Rivista*, 1990, p. 219 e in *Foro it.*, 1990, I, c. 2673, con nota di M. CHIAROLLA, *La prima volta delle banche dati (in Italia)*.

Il carattere dell'originalità non è invece stato riconosciuto quando l'elaborazione del testo è avvenuta con criteri redazionali di tipo consueto in relazione al genere di raccolta, quale ad esempio quello alfabetico, Trib. Milano 29 marzo 1915, in *Temi lomb.*, 1915, p. 294 concernente un elenco del telefono, Trib. Milano 18 luglio 1968, in *Dir. aut.*, 1970, p. 63 che riguarda invece un annuario del traduttore. Il diritto d'autore è stato in radice negato sui testi legislativi pubblicati dalla *Gazzetta Ufficiale*, che possono essere liberamente copiati da parte dei terzi, v. Cass. 21 giugno 1988, n. 4222, in *Giur. it.*, 1988, I, c. 1718.

Per quanto attiene al piano probatorio — che in questo genere di casi può essere particolarmente difficoltoso — nella specie non presenta particolari problemi, perché è stata direttamente pubblicata la riproduzione fotostatica del testo apparso nella rivista della parte attrice; in altri casi — in particolare nella giurisprudenza straniera — si ammette che la prova del plagio possa essere fornita indicando la riproduzione dei refusi (spesso inseriti deliberatamente dal primo compilatore) comparsi nel testo originale.

A.Z.